

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 3 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 5 abrogazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 7 sostituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 8 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 9 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 10 modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 11 sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 12 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 13 modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 14 modifiche all'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 15 modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 16 modifiche all'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 17 sostituzione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 18 modifiche all'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 19 modifiche all'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 20 modifiche all'articolo 55 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 21 abrogazione del Capo X del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 22 abrogazione del Capo XI del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 23 modifiche all'articolo 79 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 24 modifiche all'articolo 87 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 25 modifiche all'articolo 103 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 26 abrogazione dell'Allegato B al decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 27 efficacia e entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto alla fine il seguente periodo: <<L'appartenenza ad uno dei predetti settori deve risultare annotata nella visura camerale al momento della presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale e successiva annotazione in fase di istruttoria della domanda di incentivo.>>.

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare degli incentivi previsti per le imprese di nuova costituzione, di cui al titolo II, Capo V, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A. e per i ventiquattro mesi successivi l'iscrizione medesima, a condizione che la domanda sia presentata da impresa già iscritta all'A.I.A.. L'impresa richiedente il contributo deve essere iscritta per la prima volta all'A.I.A.; in particolare, nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda l'impresa richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

a) il titolare o il socio imprenditore non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'A.I.A. e successivamente cancellata;

b) il titolare o il socio imprenditore non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa non artigiana già iscritta al registro imprese.>>.

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 7, dopo le parole: <<ai commi da 1 a 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi da 1 a 5>>;

e) il comma 8 è abrogato.

Art. 3 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 le parole: <<di cui ai commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al comma 1>>;

c) al comma 4 le parole: <<Gli allegati A e B sono aggiornati>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'allegato A è aggiornato>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 2 è abrogata;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 5 abrogazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è abrogato.

Art. 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: << agli articoli 5 e 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 5>>;

b) le lettere b) e d) del comma 3 sono abrogate.

Art. 7 sostituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9

(Presentazione delle domande)

1. I termini per la presentazione delle domande per accedere agli incentivi di cui all'articolo 4, commi da 1 a 3, sono fissati con Decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato. I termini ivi previsti sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono inammissibili e archiviate d'ufficio.
2. La domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 11, è inoltrata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), fatto salvo quanto previsto al comma 3. Ai fini del rispetto dei termini di cui al comma 1, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico della domanda tramite PEC.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, le domande di contributo presentate contestualmente alla rendicontazione delle spese, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 11 e 17, sono presentate su supporto cartaceo entro i termini di cui all'articolo 16, comma 2. Ai fini del rispetto dei termini, fa fede la data del timbro di spedizione ovvero, nel caso di consegna a mano, la data del timbro apposto dall'ufficio competente all'atto del ricevimento della domanda contestuale alla rendicontazione.
4. Le imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 2, comma 4 bis presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese entro i termini di cui all'articolo 16, comma 2.
5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1:
 - a) le imprese che beneficiano dei contributi per mostre e fiere di cui al titolo II, capo III, presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese entro sei mesi dalla conclusione delle mostre e fiere medesime, anche al di fuori dei termini fissati con Decreto del Direttore centrale competente e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione;
 - b) i successori d'impresa di cui al titolo II, capo IX, presentano la domanda di contributo entro sei mesi dalla data di cessazione dell'impresa del cedente o, nel caso in cui l'impresa non cessi l'attività, entro sei mesi dalla data di modifica dell'assetto societario, anche al di fuori dei termini fissati con Decreto del Direttore centrale competente e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Le imprese presentano, nell'anno solare, una sola domanda per ciascuno degli incentivi di cui all'articolo 4, commi da 1 e 2, ad eccezione degli incentivi per mostre, fiere, esposizioni e altre manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui al titolo II, capo III.
7. Sono presentate al CATA le domande per accedere ai seguenti incentivi:
 - a) adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
 - b) analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;
 - c) mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;
 - d) commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;
 - e) imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 4;
 - f) artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
 - g) acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;
 - h) acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;
 - i) imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui al titolo II, capo VIII bis;
 - j) successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX.
8. La domanda del CATA per accedere agli incentivi per l'attività di primo impianto di cui al titolo II, capo XII è presentata, per una sola volta, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Servizio industria e artigianato.
9. Sono altresì presentate alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Servizio industria e artigianato:
 - a) le domande di finanziamento del CATA, per l'attuazione del Programma annuale di settore, di cui al titolo III;
 - b) le domande di finanziamento dell'EBIART, per le iniziative di cui al titolo IV.

Art. 8 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<ed i distretti artigianali>> sono soppresse;
- b) alla lettera d) del comma 1 le parole <<il corso di formazione>> sono soppresse;
- c) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente: <<d bis) nel caso di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la data di assunzione del primo dipendente.>>;
- d) la lettera d) del comma 2 è abrogata.

Art. 9 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a bis) del comma 6, dopo la parola <<redatta>> sono aggiunte le seguenti: <<o presentata>>;
- b) la lettera b) del comma 6 è sostituita dalla seguente: <<b) l'impresa non è in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2; >>;
- c) la lettera d) del comma 6 è soppressa.

Art. 10 modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal presente: <<L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto della data e dell'ora di inoltro telematico della domanda tramite PEC. Per le domande presentate contestualmente alla rendicontazione delle spese, l'ordine cronologico è determinato dalla data del timbro di spedizione, ovvero, nel caso di consegna a mano, dalla data del timbro apposto dall'ufficio competente all'atto del ricevimento della domanda contestuale alla rendicontazione delle spese.>>;
- b) al comma 1 bis la parola <<X>> è sostituita dalla seguente: <<IX>>;
- c) il comma 6 bis è abrogato;
- d) al comma 8 le parole <<dieci giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<quindici giorni>>.

Art. 11 sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16
(Presentazione della rendicontazione della spesa)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i soggetti beneficiari degli incentivi di cui al titolo II concludono l'iniziativa e presentano la rendicontazione della spesa entro dodici mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione; il termine è elevato a ventiquattro mesi per i seguenti incentivi:

- a) incentivi concernenti l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
- b) incentivi concernenti l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- c) incentivi concernenti l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1:

- a) le imprese che chiedono un contributo per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al capo III del titolo II presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a);

b) i soggetti beneficiari degli incentivi di cui al capo V del titolo II, relativi a imprese di nuova costituzione, presentano la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine di trenta mesi decorrenti dalla data di iscrizione all'A.I.A.;

c) le imprese artigiane di piccolissime dimensioni presentano la domanda di contributo e la rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1.

3. Ai fini del rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, fa fede la data del timbro di spedizione ovvero, nel caso di consegna a mano, la data del timbro apposto dall'ufficio competente all'atto del ricevimento della rendicontazione delle spese ovvero della domanda contestuale alla rendicontazione delle spese.

4. E' consentita la richiesta di una o più proroghe per la presentazione della rendicontazione a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti. Le proroghe sono autorizzate dall'Ufficio competente entro il limite massimo complessivo di sei mesi. La richiesta di proroga non è consentita nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c).

5. Nel caso in cui la rendicontazione della spesa non pervenga entro i termini di cui ai commi precedenti, è assegnato un ulteriore termine perentorio di quindici giorni per provvedere.

6. Qualora l'impresa non abbia concluso l'investimento e abbia comunque presentato la rendicontazione entro i termini di cui ai commi precedenti, eventualmente prorogati, sono comunque fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente sulla realizzazione dell'iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.>>.

Art. 12 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<, di cui al comma 8 in relazione agli incentivi ai distretti artigianali>> sono soppresse.

Art. 13 modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 5>>.

Art. 14 modifiche all'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 2 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente: <<2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le imprese iscritte all'A.I.A. per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione medesima.>>.

Art. 15 modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<a bis) l'acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale;>>;

b) dopo la lettera f) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

<<f bis) spese relative al salario netto relativo ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

f ter) spese per facilitare l'accesso al commercio elettronico di cui all'articolo 37.>>.

Art. 16 modifiche all'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Non sono inoltre considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per arredi e attrezzature destinati ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;
- b) spese di cui all'articolo 38 relative al commercio elettronico;
- c) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- d) spese per trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;
- e) spese per l'assunzione dei soci-dipendenti.>>.

Art. 17 sostituzione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 43
(Limiti di spesa e di contributo)

1. Per le iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'articolo 41, sono ammesse a contributo quelle la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
 - a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
 - b) importo massimo pari a 75.000,00 euro.
2. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a bis), relative all'acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale, sono ammesse a contributo le relative spese entro i seguenti limiti:
 - a) importo minimo pari a 1.500,00 euro;
 - b) importo massimo pari a 8.000,00 euro.
3. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f bis), relative al salario netto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sono ammesse a contributo le relative spese entro i seguenti limiti:
 - a) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo pieno: pari a 8.000,00 euro;
 - b) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo parziale: pari 5.000,00 euro;
 - c) importo massimo complessivo pari a 100.000,00 euro.
4. L'ammontare del contributo per le spese di cui al comma 3 è pari a:
 - a) 250 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo pieno;
 - b) 150 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo parziale.
5. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f ter), relative alle spese per facilitare l'accesso al commercio elettronico, sono ammesse a contributo quelle la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
 - a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
 - b) importo massimo pari a 30.000,00 euro.>>.

Art. 18 modifiche all'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è aggiunta la seguente:

<<c bis) spese per arredi e attrezzature destinati ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;>>.

Art. 19 modifiche all'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<, per favorire l'introduzione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica e l'eventuale deposito di brevetti per nuovi prodotti o nuovi processi produttivi>> sono soppresse.

Art. 20 modifiche all'articolo 55 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 55 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole <<l'anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<la data>>.

Art. 21 abrogazione del Capo X del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Gli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono abrogati.

Art. 22 abrogazione del Capo XI del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Gli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 sono abrogati.

Art. 23 modifiche all'articolo 79 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: <<30 settembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 gennaio>> e le parole: <<per l'anno successivo nel bilancio pluriennale>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel bilancio annuale;
- b) al comma 3 le parole: <<30 novembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<28 febbraio >> e le parole: <<per l'anno successivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'anno in corso>>;
- c) al comma 4, le parole: <<sentito il parere della Commissione consiliare competente>> sono soppresse.

Art. 24 modifiche all'articolo 87 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 4 dell'articolo 87 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: <<entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3.>>.

Art. 25 modifiche all'articolo 103 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

<<5. Il presente regolamento si applica nei limiti previsti dall'articolo 7, paragrafo 4 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.>>.

Art. 26 abrogazione dell'Allegato B al decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 33/2012 è abrogato.

Art. 27 efficacia e entrata in vigore

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento decorrono dal 1 gennaio 2015, con l'eccezione della disposizione di cui all'articolo 23, la cui efficacia decorre a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE